

Codice A1703A

D.D. 3 ottobre 2016, n. 830

Servizio di manutenzione e riparazione di strumenti di Laboratorio. Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, fuori dal Mercato elettronico della P.A. CIG Z3F1B1EA85 Determinazione a contrarre. Spesa presunta di euro 7.200,00 Prenotazione sul capitolo di spesa 142574/2016.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera) del d.lgs 50/2016, fuori dal Mercato elettronico della P.A., avente ad oggetto la fornitura del servizio di manutenzione e riparazione di strumenti di Laboratorio di base e complessi negoziando l'offerta a partire da una spesa presunta di euro 5.901,64 IVA esclusa, definita su di una stima delle offerte economiche pervenute nelle annualità precedenti per servizi analoghi;
2. di individuare la società SEPATEC di Frascoia Paolo, Via Asti n°35 10040 Rivalta di Torino (TO), P.IVA 11436000019. - quale operatore economico qualificato, di elevata professionalità e competenza nella manutenzione di strumenti di Laboratorio, in grado di garantire tempestivi ed efficaci interventi di riparazione sui predetti strumenti di Laboratorio, sostituendo eventualmente i componenti degli strumenti usurati o guasti;
3. identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto (Allegato A) e nelle Caratteristiche Tecniche del Servizio (Allegato B);
4. di invitare la società SEPATEC di Frascoia Paolo a partecipare alla TD (trattativa diretta) presentando la sua migliore offerta per la fornitura del servizio di manutenzione e riparazione di strumenti di Laboratorio;
5. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale:
 - a. Condizioni Particolari di Contratto (Allegato A);
 - b. Caratteristiche tecniche del servizio (Allegato B);
6. di stabilire che per il presente servizio è individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.), il Dott. Pier Mauro Giachino, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
7. di prenotare la spesa presunta complessiva di euro 7.200,00 sul capitolo di spesa 142574/2016, di cui euro 5.901,64 per il servizio di cui all'oggetto oltre euro 1.298,36 per IVA, a favore della società SEPATEC di Frascoia Paolo, Via Asti n°35 10040 Rivalta di Torino (TO), P.IVA 11436000019;

8. di rimandare a successivi atti amministrativi l'aggiudicazione definitiva del servizio e l'impegno di spesa definitivo al termine della trattativa diretta con l'operatore economico SEPATEC di Frascoia Paolo, Via Asti n°35 10040 Rivalta di Torino (TO), P.IVA 11436000019;
9. di stabilire che l'Amministrazione regionale si riserva di modificare il contratto per la fornitura del servizio manutenzione ordinaria di strumenti di Laboratorio durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 comm. 1 lett. b) del D.lgs 50/2016, con successivo atto amministrativo
10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e smi. Dati di Amministrazione trasparente:
 - Beneficiario: Obiettivo SEPATEC di Frascoia Paolo - P.IVA 11436000019,
 - Importo presunto: euro 7.200,00 IVA inclusa
 - Dirigente Responsabile: Pier Mauro Giachino
 - Modalità individuazione beneficiario: Procedura acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016, fuori dal Mercato elettronico della P.A.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi
Tecnico-Scientifici
(In qualità di R.U.P)
Dr. Pier Mauro Giachino

Allegato



Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016, fuori dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

Condizioni Generali di servizio di Manutenzione e Riparazione di strumenti di Laboratorio di Base e complessi

INDICE

ART. 1	OGGETTO E DISCIPLINA APPLICABILE
ART. 2	OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE CONTRAENTE
ART. 3	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE CONTRAENTE
ART. 4	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE
ART. 5	VERIFICA DI CONFORMITÀ
ART. 6	ASSISTENZA
ART. 7	GARANZIE SULLE PARTI DI RICAMBIO
ART. 8	CORRISPETTIVO
ART. 9	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 10	PENALI
ART. 11	RESPONSABILITÀ
ART. 12	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 13	RECESSO
ART. 14	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 15	RISERVATEZZA
ART. 16	PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI
ART. 17	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
ART. 18	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
ART. 19	SUBAPPALTO
ART. 20	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Costituiscono parte integrante del presente documento il seguente allegato:

➤ **ALLEGATO "Caratteristiche Tecniche del Servizio"**

CIG: Z3F1B1EA85

I rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole delle condizioni generali di contratto e dalla scheda Tecnica



Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni generali di fornitura e dei suoi allegati, dovranno essere trasmesse prima della presentazione della propria offerta **esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:**

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

recanti l'oggetto " **Richiesta chiarimenti per il servizio di manutenzione di Strumenti di Laboratorio di base e complessi.**"

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dott. Pier Mauro Giachino (tel. 011.4324900 fax. 011.4323710 e-mail piermauro.giachino@regione.piemonte.it);
- E' designato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, il Dott. Pier Mauro Giachino;
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig.^{ra}. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733- fax. 011.4323710- e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it);
- I referenti tecnici per il servizio in oggetto sono:
 - o Dott.ssa Giovanna Boccacino (Tel 0174-70.17.62 e- mail: giovanna.boccacino@regione.piemonte.it) Agrochimico CEVA
 - o Dr. Silvio Grosso (Tel 011-432.37.29 e- mail: silvio.grosso@regione.piemonte.it) Lab.Patologia
 - o Dott.ssa Barbara Guarino (Tel 011-43237.386 e- mail: barbara.guarino@regione.piemonte.it) Arochimico Torino

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi del d.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

Articolo 1

Oggetto- Importo Presunto e Disciplina applicabile

2. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016, fuori dal I Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o Mercato Elettronico) ed aventi ad oggetto i Servizi di cui al relativo Capitolato Tecnico-scheda.

3. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

a) dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico-scheda allegata alla gara in oggetto;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

c) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitoli d'oneri generali e speciali e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

4. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto all'art. 8 comma 6.

4. Il Punto Ordinante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

L'importo totale presunto per la fornitura del Servizio in oggetto IVA esclusa è pari a Euro 5.901,64



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Articolo 2

Obbligazioni generali del Fornitore contraente

1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. I Servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo del Fornitore, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico-scheda. Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante.
8. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.
9. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
10. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
11. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
12. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
13. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 3

Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente

1. Il Fornitore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
 - a) fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico-scheda e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
 - c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento all'attivazione dei Servizi.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinante.



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Articolo 4

Attivazione dei Servizi e Verbale di attivazione

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico-scheda nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.10.
2. All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo dell'Ordine o della RDO. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
3. Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di RDO. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.
4. La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.
5. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Termine del Servizio, il Punto Ordinante ha la facoltà di contestare, mediante comunicazione scritta al Fornitore contraente, eventuali vizi o difformità del Servizio reso rispetto a quanto previsto nel Contratto.
6. Il Fornitore contraente deve, in tal caso, nel più breve tempo possibile e senza oneri aggiuntivi per il Punto Ordinante, eliminare gli eventuali vizi e/o le difformità contestate ai sensi del comma precedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
7. Al termine delle attività di eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate, viene redatto e sottoscritto dalle Parti un "Verbale di Accettazione", che produrrà gli stessi effetti dell'accettazione del Servizio.
8. Se entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del Servizio il Punto Ordinante non effettua alcuna contestazione al Fornitore contraente, il servizio si intende automaticamente e tacitamente accettato. In tal caso la data di accettazione del Servizio corrisponderà al decimo giorno successivo alla data di termine del Servizio.

Articolo 5

Verifica di conformità

1. Al momento della prestazione dei Servizi, e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n.50/2016Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.
2. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.
3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.
4. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Articolo 6

Assistenza

1. Oltre alla casella di posta elettronica ufficiale il Fornitore contraente, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, metterà a disposizione del Punto Ordinante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di ordine e di erogazione del servizio, lo stato degli ordini in corso, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM
"Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera.



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

2. Il Fornitore contraente si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinate l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Servizio. A tale scopo, il Fornitore contraente si impegna ad assistere il Punto Ordinate ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza.
3. Gli ulteriori servizi di assistenza, offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico-scheda, sono dettagliatamente individuati e specificati all'interno del Catalogo del Fornitore.
4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente in orario non lavorativo per il Punto Ordinate e il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinate medesimo.

ARTICOLO 7

Garanzie sulle parti di ricambio

Il Fornitore contraente si impegna a fornire una garanzia sulla mano d'opera e sulle parti sostituite di **180gg**

Articolo 8

Corrispettivo

1. Il prezzo sarà quello risultante dall'Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinate.
2. Il prezzo comprende, tra l'altro:
 - a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
 - b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
 - c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico-scheda e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni generali di contratto.
3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), così come l'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore. Relativamente all'imposta di bollo.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
5. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione - da parte dell'Amministrazione Contraente - della verifica di conformità, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore contraente alla Data di Accettazione della fornitura.
6. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all'Ordine ovvero alla RDO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di prestazione dei Servizi ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
8. Rimane inteso che i Punti Ordinanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinate o a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinate una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinate potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinate applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinate per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinate nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinate ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Il Punto Ordinate potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinate di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 11

Responsabilità

1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinate da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinate per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Articolo 12

Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinate potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
 - b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
 - c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
 - d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
 - d) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
 - f) violazione dell'art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
 - g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinate per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
 - h) nel caso di cui all'art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, comma 1, delle presenti Condizioni Generali.
 - j) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta.
2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinate.



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Articolo 13

Recesso

1. Il Punto Ordinate ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;
 - b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinate, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinate.
4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Il Punto Ordinate potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Articolo 14

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinate, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 18 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 15

Riservatezza

1. Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinate ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinate.
4. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 16

Privacy e riutilizzo dei dati pubblici

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal MEF e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

ART. 17 –

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1-1518 del 4 giugno 2015 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 7.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità);
- la Misura 7.1.2 (Codice di comportamento), consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento>;
- la Misura 7.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001).

Articolo 18

Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive esposte

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011.

3. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinate e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Punto ordinante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

6. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della della Richiesta Di offerta all'indicazione sulla medesima Richiesta Di Offerta del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

7. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinate, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.A.C..

Articolo 19

Subappalto

1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

8. Il Fornitore contraente si obbliga, nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, in Punto Ordinante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

12. Resta fermo che il Punto Ordinante procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20

Foro competente – Controversie

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO - SCIENTIFICI

(Dott. Pier Mauro Giachino)



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

SCHEDA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRUMENTAZIONE ANALITICA DI BASE E COMPLESSA

1. OGGETTO

Scopo della presente scheda è la definizione degli interventi necessari per la messa a punto funzionale degli strumenti analitici di base e complessi in uso presso il Laboratorio Agrochimico della Regione Piemonte di Ceva e di Torino.

Gli strumenti di Laboratorio di base nonché degli strumenti di Laboratorio complessi che necessitano di manutenzione e ripristino funzionale sono i seguenti: N°1 Congelatore -80°C marca Thermo Mod. 902 SN 808686-374; N°1 Frigo Congelatore -20°C Verticale da 20 lt; N°1 Frigo +4°C Verticale da 20 lt; N°1 Frigo +7°C Verticale a doppia anta; N°3 Frigo-Termostato FIRLABO BCR 240 n/s 205510 e n/s 206854; N° 2 Fitocelle con doppio termostato Eliwell (giorno/notte) dotate ciascuna di due ventole; N° 1 Incubatore Binder; N° 1 Centrifuga Refrigerata Beckman; N° 2 Centrifughe ALC mod PK130; N°1 Centrifuga ALC 4217; N°1 Centrifuga ALC 4227; N°2 Rotavapor; Freezer SMEG verticale 150 lt, in uso presso i laboratori del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, attraverso la manutenzione ordinaria e la riparazione dei guasti degli strumenti.; Strumenti base quali agitatori gherard; agitatori magnetici, autocampionatori; Revisione dell' impianto di refrigerazione del Granulometro automatico

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

- Verifica ed eventuale eliminazione di perdite del sistema di distribuzione del gas refrigeranti dei vari strumenti di raffreddamento – controllo dei compressori
- Risoluzione dei problemi collegati agli strumenti, sia dal punto di vista meccanico sia elettronico, con sostituzione di eventuali parti di ricambio (lampade, fusibili, ventole, ...).
- Risoluzione di problemi relativi ai software degli strumenti
- Sostituzione schede elettriche
- Verifica, regolazione e messa a delle rampe di temperatura degli incubatori.
- Verifica, pulizia e sostituzione filtri negli apparecchi refrigeranti;
- Ricariche gas
- Prove di dispersione
- Pulizia e ripristino di pompe
- Sostituzioni di tasti di strumenti o parti di computer mal funzionanti;
- Sostituzione ammortizzatori centrifughe;